



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 9 marzo 2012

Publicata sul BURL n. 13 del 28 marzo 2012

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle misure 112 e 121.

Visti :

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- i regolamenti di modifica e integrazione dei sopra citati regolamenti;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007;
- la decisione della Commissione europea C (2010) 1243 del 2 marzo 2010 - di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte seconda, del 9 dicembre 2010 - con la quale sono state approvate alcune modifiche del PSR;

Viste in particolare le seguenti misure del PSR:

- 112 insediamento dei giovani agricoltori;
- 121 ammodernamento delle aziende agricole.

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", in particolare l'art. 19 (riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni);

Richiamate:

- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del PSR, e in particolare l'articolo 4 (procedure);
- l'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- la legge regionale 12 aprile 2011 n. 7 "Disciplina del riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione".

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 372 del 7 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 119 del 12/2/2009 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per le misure 112 e 121;
- n. 1038 del 10 settembre 2010 - Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Considerato che, ai sensi della l.r. 7/2011, sopra citata, la Regione Liguria detiene tutte le competenze amministrative in materia di agricoltura e che, di conseguenza, le domande di aiuto e di pagamento devono essere presentate unicamente alla Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale.

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi delle misure in questione sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 27 febbraio 2008 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulle misure in argomento, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi alle predette misure 112 e 121 e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi sono descritti nei documenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 329 del 28 marzo 2008 con la quale sono state avviate le procedure di presentazione delle domande di aiuto a valere, tra le altre, sulle misure 112 e 121;
- n. 235 del 9 febbraio 2010, con la quale sono stati rifinanziati i precedenti bandi relativi, tra le altre, alle misure 112 e 121.

Atteso che le procedure di presentazione delle domande di aiuto, avviate con la sopra richiamata DGR n. 329/2008, sono terminate il 31/12/2010.

Atteso altresì che, per quanto riguarda in particolare la misura 121, risultano ancora disponibili risorse in misura ridotta, rispetto alla disponibilità finanziaria totale della misura.

Ritenuto che, considerata la crisi economica generale e la particolare situazione dell'agricoltura ligure, sia necessario concentrare le limitate risorse ancora disponibili nel sostegno agli investimenti direttamente finalizzati alla produzione agricola.

Ritenuto inoltre:

- di utilizzare, per le sopra citate misure 112 e 121 del PSR, la procedura "a sportello" prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge regionale;
- di approvare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande a valere sulle misure 112 e 121 e i relativi criteri di priorità per la prenotazione dei fondi;

Considerato che, per garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso all'utilizzo dei fondi comunitari, si rende necessaria la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e si rende necessario altresì attivare le procedure di accettazione delle domande in argomento a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti documenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- allegato 1: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 112 "insediamento dei giovani agricoltori"
- allegato 2: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 121 "ammodernamento delle aziende agricole";

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per i motivi meglio precisati in premessa, l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle seguenti misure del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, come meglio precisato in premessa:
 - misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
 - misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";
2. di stabilire che le domande possono essere presentate alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
3. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisato nei seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - allegato 1: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 112 "insediamento dei giovani agricoltori";
 - allegato 2: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 121 "ammodernamento delle aziende agricole";
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 112 “insediamento dei giovani agricoltori”

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura “112 - Insediamento di giovani agricoltori” prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007, modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010.

Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- favorire il ricambio generazionale;
- migliorare il dinamismo del settore e la crescita delle dimensioni aziendali;
- incrementare la professionalità e la produttività del lavoro.

Modalità di accesso e localizzazione

- La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.
- La domanda di aiuto deve essere presentata al Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria, prima dell'insediamento del giovane nell'azienda agricola.
- La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e fino al 2 luglio 2012.
- Il termine per la presentazione delle domande di aiuto, stabilito nel 2 luglio 2012, potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
- L'aiuto previsto dal presente atto è concedibile nell'intero territorio regionale.
- L'azienda agricola condotta dall'agricoltore deve avere sede legale entro i confini amministrativi della Regione Liguria e deve avere la maggior parte della Superficie Agricola Utilizzata (di seguito definita SAU) sul territorio regionale.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la misura 1.1.2 e ammontano a 2.644.286 Euro. Eventuali risorse aggiuntive, derivanti dalla rimodulazione del piano finanziario del PSR a favore della misura 1.1.2, incrementeranno le risorse del presente atto.

Beneficiari

Agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di titolare o contitolare.

Esclusioni

Sono esclusi dal finanziamento giovani agricoltori che assumono la titolarità di un'azienda che precedentemente era stata condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età inferiore ai 50 anni e che abbia già beneficiato di un analogo premio per l'insediamento.

L'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende familiari preesistenti non è ammissibile a finanziamento.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento per azienda.

Definizione di primo insediamento

Ricorre il "primo insediamento" quando una persona di età inferiore a 40 anni acquisisce per la prima volta:

- il possesso di una azienda agricola in qualità di titolare o contitolare;
- l'attribuzione della partita IVA come produttore agricolo;
- l'iscrizione al registro delle imprese - sezione speciale imprese agricole - della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.).

Il soggetto di cui sopra si assume la responsabilità giuridica, civile e fiscale della conduzione dell'azienda agricola e la conduce direttamente in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.

Il primo insediamento può avvenire in qualità di:

- a) titolare di impresa agricola in forma di ditta individuale;
- b) contitolare, con poteri di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- c) amministratore unico di società di capitale o cooperativa avente come oggetto, anche non esclusivo, la gestione di una azienda agricola.

La data di primo insediamento coincide:

- a) per i casi di cui alla precedente lettera a), con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini IVA;
- b) per i casi di cui alla precedente lettera b), con la data di ingresso del giovane nella società, come dichiarata ai fini IVA;
- c) per i casi di cui alla precedente lettera c), con la data di assunzione della carica di socio amministratore, come risulta dal registro delle imprese (C.C.I.A.A.).

L'insediamento del giovane nell'azienda agricola deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Conoscenze e competenze professionali

Il giovane agricoltore al momento di presentazione della domanda di aiuto deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali.

Il requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali di cui al punto precedente è presunto quando il beneficiario abbia esercitato per almeno tre anni un'attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale. Nel caso delle società, il requisito della capacità professionale si riferisce al soggetto incaricato dell'amministrazione o della direzione tecnica dell'azienda agricola.

Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto, non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, può conseguirle entro un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola.

Dimensioni aziendali

Il giovane agricoltore deve raggiungere, entro 24 mesi a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto, una dimensione aziendale pari ad una unità lavorativa.

La dimensione di una unità lavorativa corrisponde a 288 giornate lavorative determinate secondo i parametri standard stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1747 del 28/12/2007 e ss.mm.ii.

La dimensione aziendale di cui sopra è ridotta a otto decimi di unità lavorativa nel caso di insediamento nelle zone rurali C o D, come risultano dal PSR. Tale dimensione deve essere mantenuta per tutto il periodo di durata del vincolo decennale. In caso di infrazione di questo vincolo, esclusi i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

Per la determinazione delle dimensioni aziendali sono ammesse esclusivamente le attività di produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea (pubblicato sulla GUCE C 321 E del 29 dicembre 2006).

Per la determinazione delle dimensioni aziendali non sono ammesse le altre attività aziendali quali le attività silvicole o le attività di diversificazione delle attività agricole riconducibili alla misura 311 del PSR.

Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in aziende a conduzione associata, la dimensione aziendale deve richiedere almeno un volume di lavoro pari a una unità lavorativa per ogni contitolare secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria. Tale disposizione vale anche per le zone rurali C e D.

Piano aziendale di sviluppo (PAS)

Per ottenere la concessione dell'aiuto il giovane agricoltore deve presentare un piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola che preveda interventi a suo carico per un importo non inferiore a 10.000 Euro.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore come contitolare di un'azienda costituita sotto forma di società di persone, il piano di sviluppo viene presentato dall'azienda ed è sottoscritto dal giovane agricoltore in qualità di legale rappresentante.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore come contitolare in una società, l'importo del piano aziendale di sviluppo utilizzato quale base di calcolo per la quantificazione dell'aiuto di cui al presente atto è esclusivamente quello imputabile al giovane agricoltore sulla base della sua quota di partecipazione alla società medesima.

Il piano aziendale di sviluppo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola con particolare riguardo agli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda;
- gli obiettivi di sviluppo in termini di prodotto, mercato, strategia commerciale;
- gli obiettivi in termini di organizzazione aziendale: ciclo produttivo, organizzazione dei fattori produttivi, organizzazione del lavoro;
- il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
- le azioni per migliorare la sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- il fabbisogno in termini di interventi e il relativo cronoprogramma a cadenza semestrale;
- le previsioni economico-finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità finanziaria delle azioni programmate;
- l'eventuale necessità di utilizzare il periodo di deroga per il raggiungimento dei requisiti minimi di dimensione aziendale e/o di conoscenze e competenze professionali;
- una sintesi delle azioni che intende intraprendere per ottemperare ai requisiti comunitari vigenti con particolare attenzione alle norme sulla condizionalità. I requisiti comunitari vigenti debbono essere rispettati entro un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

Gli interventi previsti dal piano aziendale devono essere avviati dopo l'insediamento e devono essere completati entro due anni dalla concessione dell'aiuto. L'eventuale parte di interventi eccedente i € 50.000 deve essere realizzata inderogabilmente entro il 31 Marzo 2015.

Eventuali richieste di revisione del piano aziendale possono essere presentate al più tardi a 6 mesi dalla scadenza del piano aziendale. La Regione comunica al beneficiario, entro 60 giorni dalla richiesta di revisione, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle stesse e ridetermina il sostegno concedibile, che non può essere superiore a quanto concesso inizialmente. La Regione valuta ed ammette le eventuali variazioni in considerazione degli obiettivi specifici inizialmente indicati nel piano e della conformità alla normativa vigente. Non sono comunque ammesse modifiche del Piano aziendale di sviluppo che riducano gli interventi a meno di 10.000 Euro.

In caso di mancata realizzazione dell'importo minimo del piano aziendale (10.000 euro), esclusi i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa comunitaria, il premio già erogato deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

Combinazione con altre misure

Il piano aziendale di sviluppo può contenere interventi ammissibili ai sensi delle seguenti misure: 114, 121, 122, 132, 216, 227, 311 (e analoghi interventi a valere sulle misure 411, 412 e 413) per le quali dovrà essere predisposta apposita domanda. Il piano

aziendale di sviluppo può contenere altresì la realizzazione di interventi strutturali riconducibili alle OCM di settore.

È possibile inserire nel piano aziendale di sviluppo anche interventi relativi alle misure di cui al paragrafo precedente per le quali i relativi bandi non sono attivati. Per la quantificazione del premio di insediamento tali interventi dovranno comunque essere realizzati alle condizioni stabilite dalle misure del PSR o dai relativi bandi precedentemente attivati.

Nel caso il piano aziendale di sviluppo faccia riferimento a misure per le quali non sono stati attivati i relativi bandi nel periodo di esecuzione del PAS stesso, gli investimenti dovranno comunque essere realizzati a totale carico del giovane agricoltore che potrà beneficiare unicamente del premio di insediamento di cui al presente bando. In caso di mancata realizzazione del PAS per l'importo minimo di 10.000 Euro, esclusi i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa comunitaria, il premio già erogato deve essere restituito per intero gravato dagli interessi. La parziale realizzazione del PAS darà luogo alle riduzioni previste dalla DGR n. 119 del 12/2/2009, Pubblicata su BURL n.10, del 11 marzo 2009, e ss.mm.ii.

Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto può essere concesso in conto capitale da un importo minimo di 10.000 euro fino ad un importo massimo di 40.000 euro e/o come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40.000 euro Per la combinazione delle due forme di sostegno l'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore a 55.000 euro.

L'aiuto è concesso ed erogato a favore del giovane anche nel caso in cui il giovane è insediato in qualità di contitolare in azienda associata.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento.

Aiuto in conto capitale

L'aiuto in conto capitale è determinato con le seguenti modalità:

- Una prima rata pari a 10.000 (diecimila) euro viene erogata dopo l'insediamento anche se gli interventi previsti dal piano aziendale di sviluppo non sono ancora avviati. Tuttavia in caso di mancata realizzazione del piano aziendale di sviluppo per un importo di almeno 10.000 euro (esclusi i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa comunitaria) il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.
- A seguito della realizzazione del piano aziendale di sviluppo è corrisposta una seconda rata calcolata nella misura del 20 % degli interventi realizzati per l'importo eccedente i 10.000 euro. L'importo di questa seconda rata non può eccedere i 30.000 euro. Ne consegue che l'importo massimo degli interventi presi a base di calcolo per la determinazione dell'aiuto è pari a 160.000 euro così suddivisi :

| Importo dell'intervento realizzato | Premio corrispondente |
|---|---|
| 10.000 euro (importo minimo di accesso alla misura) | 10.000 euro |
| Ulteriori interventi realizzati conformemente al piano aziendale di sviluppo approvato (per un importo massimo di 150.000 euro) | 20 % degli interventi ammissibili a finanziamento |

Il beneficiario può richiedere il pagamento frazionato della seconda rata in concomitanza con gli stati di avanzamento del piano aziendale di sviluppo. Il frazionamento della seconda rata non può eccedere i quattro pagamenti e deve essere previsto all'interno del piano aziendale di sviluppo.

Aiuto in conto interessi

Al giovane è concesso, in aggiunta all'aiuto in conto capitale, un ulteriore aiuto in conto interessi, fino ad un massimo di 40.000 euro, a parziale copertura degli interessi derivanti da operazioni di finanziamento connesse alla realizzazione del piano aziendale di sviluppo.

L'aiuto in conto interessi viene determinato come segue:

- a) L'importo delle operazioni di finanziamento prese a base di calcolo per la determinazione degli interessi non può essere superiore all'ammontare degli interventi previsti dal piano aziendale di sviluppo;
- b) Gli interessi calcolati, in un'unica rata a capitalizzazione anticipata sulla base del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea e vigente al momento dell'erogazione del finanziamento, sono certificati dall'istituto bancario che eroga il finanziamento;
- c) L'importo del premio in conto interessi è pari all'80% degli interessi determinati secondo quanto disposto al precedente punto b).

Il pagamento del premio in conto interessi avviene in un'unica rata anticipata.

Le condizioni per l'erogazione del finanziamento, tra le quali il tasso medesimo, la durata e le garanzie sono demandate alla libera contrattazione tra le parti.

Il contratto del finanziamento è stipulato entro tre mesi dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto. Il giovane agricoltore è obbligato a utilizzare effettivamente l'aiuto in conto interessi per l'abbattimento degli interessi da pagare alla banca erogatrice del finanziamento.

La realizzazione del piano aziendale di sviluppo per un importo inferiore all'operazione di finanziamento di cui al punto a) determina un ricalcolo del premio in conto capitale con il recupero del contributo in conto interessi eccedente. Il recupero del contributo in conto interesse erogato in eccedenza può avvenire in compensazione con l'eventuale contributo in conto capitale o con altri premi o contributi a valere sul PSR.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario si procede al recupero totale del premio in conto interessi.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a:

- comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione;
- esercitare l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa agricola, l'iscrizione all'INPS e la dimensione aziendale raggiunta in

esecuzione del piano di sviluppo aziendale. In caso di infrazione di questo vincolo, esclusi i casi di forza maggiore, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

- Il beneficiario è inoltre soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono emergere dal Piano aziendale di sviluppo :

- ❖ dimensioni aziendali: è prioritario il giovane agricoltore che incrementa, tramite il proprio piano aziendale di sviluppo, le dimensioni aziendali di partenza di almeno 0,5 UL;
- ❖ produttività del lavoro: è prioritario il giovane agricoltore che incrementa la produttività del lavoro di almeno il 20%, rispetto alla situazione di partenza, in base ai risultati previsti dal piano aziendale di sviluppo. La produttività del lavoro viene valutata sulla base del reddito lordo standard conseguito da ogni unità lavorativa stabilmente impiegata nell'azienda;
- ❖ professionalità: è prioritario il giovane agricoltore che ricorre stabilmente a servizi di consulenza e formazione, come risulta dal piano aziendale di sviluppo previsto dalla misura.

La procedura di selezione prevede l'individuazione dei tre requisiti prioritari sopra individuati, che in sede di istruttoria sono valutati in termini di "presenza" o "assenza". La determinazione del livello di priorità si realizza numerando i requisiti di priorità in possesso del progetto. I progetti che detengono tutti i requisiti di priorità (3) raggiungono il livello massimo di priorità, quelli che ne detengono 2 raggiungono un livello medio, quelli che ne detengono 1 un livello basso; i progetti che non detengono nessun requisito di priorità hanno un livello di priorità pari a zero.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota (55%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (30%) alle domande con priorità media e la terza (15%) alle domande con priorità bassa;
- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 3) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, queste attingono dalle quote riservate ai livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 4) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili e fermi restando i livelli di priorità e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti, concorrono alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate;
- 5) con successivo atto si provvederà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei fondi derivanti da eventuali economie, revoche e riduzioni.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di sviluppo previsti dal piano aziendale determina la revisione dei criteri di selezione e, se del caso, la revoca dell'aiuto concesso e l'eventuale recupero dei pagamenti già erogati, gravati degli interessi.

Presentazione delle domande

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 .

Tipologia di domande.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione delle domande.

Le domande non rilasciate sono ricevibili, ma non possono essere avviate all'istruttoria sino alla definizione del rilascio informatico.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del finanziamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di anticipo (se consentito dal PSR), di uno stato avanzamento lavori (SAL) relativo ad un lotto funzionale o al saldo finale.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e con copertura finanziaria.

Le domande, sottoscritte dal richiedente e comprensive della documentazione richiesta, devono essere presentata alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso una delle quattro sedi provinciali:

- Imperia – Viale Matteotti 50;
- Savona – Corso Italia 1;
- Genova – Via Brigate Partigiane 2;
- La Spezia - Via XXIV Maggio 3;

Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale.

Domanda di aiuto per la misura 1.1.2

La domanda di aiuto per la misura 1.1.2 deve essere presentata obbligatoriamente prima dell'insediamento del giovane nell'azienda agricola.

La domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve recare in allegato il Piano Aziendale di Sviluppo descritto in precedenza ed essere rilasciate entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle domande di aiuto.

Domanda di Pagamento per la misura 1.1.2

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. La presentazione delle domande di pagamento oltre tale termine fa venire meno qualunque forma di garanzia del finanziamento e libera la Regione Liguria da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31 marzo 2015.

Le domande di pagamento per la misura 1.1.2 possono riguardare stati avanzamenti lavori (massimo 4 domande) o saldo finale. Non è consentita la presentazione di domande di pagamento a titolo di anticipo. Le domande di pagamento per la misura 1.1.2 possono essere presentate a seguito delle domande di pagamento per gli investimenti realizzati a valere sulle misure previste nel Piano aziendale di Sviluppo.

Norma residuale

Richiami normativi specifici alle Deliberazioni di Giunta Regionale n.:

- n. 372 del 7 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 119 del 12/2/2009 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per le misure 112 e 121;
- n. 1038 del 10 settembre 2010 - Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 121 – “Ammodernamento delle aziende agricole”

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura “121 – Ammodernamento delle aziende agricole” prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007 modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010.

Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere;
- Favorire l'integrazione tra imprese e mercato;
- Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata, al Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria, prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

- La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e fino al 2 luglio 2012.
- Il termine per la presentazione delle domande di aiuto, stabilito nel 2 luglio 2012, potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L'aiuto previsto dal presente atto è concedibile nell'intero territorio regionale.

Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria e riconducibili a una specifica unità tecnico economica (UTE) situata sul territorio della Liguria.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la misura 1.2.1 e ammontano a 1.793.347 euro.

Eventuali risorse aggiuntive, derivanti dalla rimodulazione del piano finanziario del PSR a favore della misura 1.2.1, incrementeranno le risorse del presente atto.

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura le aziende agricole singole o associate iscritte al registro delle imprese, dotate di numero di partita IVA.

Conoscenze e competenze professionali

Il Titolare dell'azienda agricola deve possedere, alla data di concessione dell'aiuto, una sufficiente capacità professionale. Tale capacità professionale è presunta quando il beneficiario abbia esercitato, per almeno tre anni, un'attività agricola come titolare di azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali.

La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale.

Nel caso delle società, il requisito della capacità professionale si riferisce al soggetto incaricato dell'amministrazione o della direzione tecnica dell'azienda agricola.

Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui alla misura 112 – insediamento di giovani agricoltori – i requisiti della dimensione aziendale e della capacità professionale di cui ai punti precedenti possono essere soddisfatti entro 24 mesi dall'insediamento. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti della dimensione aziendale e della capacità professionale entro 24 mesi dall'insediamento, eventuali contributi già erogati dovranno essere restituiti per intero gravati dagli interessi.

Investimenti ammissibili

Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Per gli investimenti in strutture fisse di protezione delle colture è necessario garantire inoltre un alto livello di prestazione ambientale soprattutto in relazione al risparmio energetico, alle emissioni in atmosfera e al razionale utilizzo delle acque di irrigazione.

Gli investimenti possono riguardare:

- a) la produzione agricola di cui all'allegato 1 del Trattato;
- b) le attività complementari svolte dall'azienda agricola per la trasformazione e vendita di prodotti agricoli di provenienza aziendale per almeno due terzi;
- c) la produzione di energia termica o elettrica, derivante dall'utilizzo di prodotti o processi aziendali, destinata interamente all'utilizzo all'interno dei cicli produttivi agricoli aziendali.

L'aiuto si riferisce ai seguenti investimenti:

- 1) acquisto (nel caso risulti meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze, direttamente funzionali alla produzione agricola e/o

alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al precedente punto b) quali, ad esempio, serre, stalle, laboratori di trasformazione e confezionamento, ecc. . Non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni, a magazzini, avanserre, depositi attrezzi, ricoveri per macchinari e scorte, ivi compresi i fienili, e ogni altro manufatto non direttamente connesso alla produzione agricola o alla trasformazione o vendita dei prodotti aziendali. Per quanto riguarda le serre e altri immobili che necessitano di riscaldamento, i relativi impianti termici sono ammissibili solo se alimentati con fonti energetiche rinnovabili;

- 2) ristrutturazione di vecchi oliveti, castagneti e nocioleti per ridurre i costi di produzione e favorire la meccanizzazione;
- 3) impianto di colture perenni o poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, colture arboree o arbustive da fiore o da fronda;
- 4) sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale, limitatamente agli interventi strettamente connessi agli investimenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3);
- 5) realizzazione di impianti idrici, termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o delle attività complementari aziendali di cui al precedente punto b);
- 6) acquisto di macchinari e impianti per la protezione dell'ambiente dai sottoprodotti dei cicli produttivi aziendali quali: reflui, rifiuti, emissioni;
- 7) acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) direttamente impiegate nella produzione agricola, zootecnica o nelle attività complementari di cui al precedente punto b). L'acquisto di trattrici, moto-agricole e macchine similari è consentito esclusivamente :
 - per le aziende che ne risultino sprovviste,
 - per il miglioramento tecnologico di macchine acquistate o immatricolate da almeno 20 anni
 - nel caso di modifica dell'ordinamento colturale tale da giustificarne la necessità;
- 8) investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica, della potenza massima di 1 Megawatt elettrico da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili o di sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali. Gli impianti devono essere commisurati alla dimensione dell'azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi agricoli. Sono comunque escluse dal finanziamento tutte le tipologie di investimento che possono accedere a qualunque altra forma di finanziamento pubblico o di agevolazione tariffaria, come per esempio il "conto energia";
- 9) acquisto di terreno, solo se inserito in un complesso di investimenti finanziati con la medesima operazione, all'interno del quale il costo dell'acquisto di terreno non può superare il 10% del volume totale di investimento ammesso a contributo nell'ambito di questa misura;
- 10) investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - Acquisto di software;
 - Creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
 - Acquisto di brevetti e licenze;
 - Onorari di professionisti e consulenti.

Le spese generali e tecniche sono ammissibili fino a un massimo del 6% degli investimenti, ridotto al 3% per i meri acquisti di macchine e attrezzature. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Gli investimenti devono rispettare i criteri di congruità e sostenibilità economica in rapporto alle dimensioni aziendali, allo sviluppo previsto e al valore aggiunto che lo stesso investimento porta all'azienda.

Esclusioni e limitazioni

Per i settori produttivi considerati prioritari nell'ambito regionale, il PSR individua limitazioni ed esclusioni specifiche per ogni settore:

| Settore | Esclusioni e limitazioni specifiche |
|-----------------------------------|---|
| Per tutti i settori produttivi | <ul style="list-style-type: none"> - La meccanizzazione è limitata alle macchine specifiche necessarie per razionalizzare i processi produttivi aziendali, comprese le lavorazioni post-raccolta, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza - Gli investimenti per la produzione di energia sono limitati ai fabbisogni aziendali - Il reimpianto di colture poliennali giunte a fine ciclo non è finanziabile |
| Floricoltura e vivaismo | <ul style="list-style-type: none"> - La costruzione di nuove serre è limitata ai volumi ammessi dai piani urbanistici territoriali che garantiscono la sostenibilità in termini di impatto paesaggistico e ambientale ed è vincolata all'utilizzo di tecnologie che determinano un sostanziale miglioramento ambientale in termini di corretto utilizzo delle risorse idriche e risparmio energetico - Nelle zone classificate sensibili ai sensi della "direttiva nitrati": investimenti non compatibili con il piano d'azione |
| Orticoltura | <ul style="list-style-type: none"> - Costruzione di nuove serre: vedere settore floricoltura e vivaismo - Nelle zone classificate sensibili ai sensi della "direttiva nitrati": Investimenti non compatibili con il piano d'azione "nitrati" |
| Viticoltura | <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti finanziabili dall'organizzazione comune di mercato del settore del vino (reg. CE n. 1493/1999) |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti non compatibili con la disponibilità di quote produttive - Nelle zone classificate sensibili ai sensi della "direttiva nitrati": Investimenti non compatibili con il piano d'azione "nitrati" |
| Carni | <ul style="list-style-type: none"> - Nelle zone classificate sensibili ai sensi della "direttiva nitrati": Investimenti non compatibili con il piano d'azione "nitrati" |

Sono comunque da intendersi esclusi dal finanziamento:

- o acquisto di terreno, nel caso superi il 10% del volume totale di investimento ammesso a contributo;
- o acquisto di materiale usato (macchine, attrezzature ed impianti produttivi).
- o investimenti di sostituzione, secondo la definizione adottata dal PSR.
- o Investimenti non compatibili con il programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 16 giugno 2006.
- o le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte
- o spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali
- o le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni
- o domande di aiuto che generano un aiuto inferiore a 150 Euro

Nelle aree natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Dimensioni aziendali

Ad investimenti ultimati lo sviluppo dell'attività agricola e dell'eventuale diversificazione delle attività agricole attuate secondo quanto stabilito dalla misura 311 – diversificazione in attività non agricole - dovranno essere tali da richiedere l'impiego stabile e duraturo di almeno una unità lavorativa (UL)

Una unità lavorativa (UL) corrisponde a 288 giornate lavorative determinate secondo i parametri standard stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1747 del 28/12/2007 e ss.mm.ii.

Nelle zone rurali C o D così come individuate dal PSR, la dimensione aziendale di cui ai punti precedenti deve essere di almeno 0,5 UL.

Piano aziendale di sviluppo

Per ottenere la concessione dell'aiuto deve essere presentato un Piano Aziendale di Sviluppo dal quale emergano le motivazioni degli investimenti programmati anche in relazione agli obiettivi della misura.

Nel caso di un'azienda costituita sotto forma di società, il piano di sviluppo viene presentato dall'azienda ed è sottoscritto dal rappresentante legale.

Eventuali richieste di revisione degli investimenti possono essere presentate al più tardi a 6 mesi dalla scadenza del piano aziendale. La Regione comunica al beneficiario, entro 60 giorni dalla richiesta di revisione, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle stesse e ridetermina il sostegno concedibile, che non può essere superiore a quanto concesso inizialmente. La Regione valuta ed ammette le eventuali variazioni in considerazione degli obiettivi specifici inizialmente indicati e della conformità alle norme vigenti.

Quantificazione dell'aiuto

Intensità dell'aiuto

Le percentuali di sostegno pubblico sono:

- 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 40 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato in altre zone;

con un volume massimo di investimento per l'intero periodo di programmazione pari a 400.000 euro per Unità Lavorativa stabilmente impiegata e fino a un massimo di 1.600.000 euro per azienda.

Le percentuali di cui sopra sono maggiorate di 10 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori.

A questo scopo, sono date le seguenti definizioni:

1) **giovane agricoltore:**

- a) in caso di imprese individuali: il titolare dell'impresa non deve avere ancora compiuto 40 anni;
- b) in caso di società di persone: tutti i soci (o tutti i soci accomandatari, nel caso delle S.A.S.) devono avere non ancora compiuto 40 anni; nel caso alcuni soci (o alcuni soci accomandatari, per le S.A.S.) abbiano già compiuto 40 anni, i 10 punti percentuali di maggiorazione dell'aiuto sono ridotti in proporzione alla

partecipazione dei giovani alle quote della società (o in proporzione alla quote detenute dai giovani agricoltori rispetto al totale delle quote detenute dai soci accomandatari, nel caso delle S.A.S.). per esempio: nel caso il 40% delle quote societarie sia detenuto da giovani, agli investimenti realizzati dalla società spetta una maggiorazione del 4%;

c) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori della società devono avere non ancora compiuto 40 anni;

2) **investimenti realizzati** da giovani agricoltori: investimenti realizzati da soggetti che si trovano ancora nelle condizioni di cui al precedente punto 1) al momento in cui l'investimento è stato realizzato, intendendo con questo termine tutte le seguenti condizioni:

a) l'investimento è stato fisicamente realizzato;

b) l'investimento è stato finanziariamente realizzato, cioè pagato completamente (con l'ovvia esclusione del lavoro volontario non retribuito o delle altre forme previste di pagamento in natura);

c) l'investimento è stato amministrativamente realizzato, cioè la relativa domanda di pagamento è stata consegnata alla Regione Liguria.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Il beneficiario è inoltre soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono emergere dal Piano aziendale di sviluppo :

- 1) aumento delle dimensioni aziendali in termini parametrici (giornate di lavoro) di almeno il 20% rispetto alla situazione di partenza; nel caso di giovani agricoltori insediati di recente, che si trovano ancora nel periodo di adattamento previsto dalla misura 112, l'obiettivo dell'incremento aziendale corrisponde al 20% oltre il minimo richiesto dalla misura 112 per la zona pertinente;
- 2) investimenti realizzati da giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione della domanda);
- 3) priorità orizzontali di cui al prospetto seguente;

| | |
|-----------------------------|--|
| Priorità orizzontali | <ul style="list-style-type: none">- Riduzione dei costi di produzione- Incremento del valore aggiunto mediante trasformazione e commercializzazione di prodotti aziendali- investimenti destinati alla cogenerazione di energia elettrica e termica |
|-----------------------------|--|

4) priorità settoriali di cui alla tabella seguente (almeno una).

| Priorità settoriali | Esigenze di ammodernamento |
|-----------------------------------|---|
| Floricoltura e vivaismo | <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali. - Investimenti in innovazioni di processo e di prodotto finalizzate all'adeguamento alle richieste del mercato, al miglioramento della qualità. |
| Orticoltura | <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali. - Investimenti in innovazioni di processo e di prodotto finalizzate all'adeguamento alle richieste del mercato, al miglioramento della qualità - Investimenti in aziende biologiche |
| Olivicoltura | <ul style="list-style-type: none"> - Razionalizzazione dei vecchi impianti per ridurre i costi di raccolta - Realizzazione di nuovi impianti razionali alla meccanizzazione delle operazioni di raccolta; |
| Viticoltura | <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei costi specifici: meccanizzazione, trasporti interni all'azienda; - Investimenti finalizzati al corretto utilizzo delle risorse idriche e alla riduzione dell'impatto ambientale; - Investimenti per la trasformazione e la vendita diretta del prodotto; |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, al benessere degli animali, alla riduzione dell'impatto ambientale con particolare riguardo alla zona sensibile ai sensi della "direttiva nitrati" - Investimenti necessari per introdurre il metodo di produzione biologico; |
| Carni | <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti per il miglioramento del benessere degli animali, e la diffusione dell'allevamento all'aperto - Investimenti necessari per introdurre il metodo di produzione biologico |
| Frutticoltura | <ul style="list-style-type: none"> - Recupero di vecchi castagneti e noccioleti; - Sviluppo della meccanizzazione per la raccolta del prodotto; - Valorizzazione energetica dei sottoprodotti (gusci di nocciola) - Investimenti in aziende biologiche |

I diversi criteri di priorità hanno "pesi" diversi sul risultato finale. In particolare, sono stabiliti i seguenti pesi:

| | |
|--|-----|
| criterio 1 (aumento delle dimensioni aziendali) | 20% |
| criterio 2 (investimenti realizzati da giovani agricoltori): | 20% |
| criterio 3 (priorità orizzontali indicate dalla misura): | 10% |
| criterio 4 (priorità settoriali indicate dalla misura): | 50% |

In questo modo, una domanda può raggiungere 10 diversi livelli di priorità (dal 10% al 100%). Per ricondurre la complessità così generata alle possibilità operative del software di gestione si rende necessario raggruppare i 10 livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % => 80%;
- b) priorità medio-alta : % => 50% e < 80%;
- c) priorità medio-bassa: % => 30% e < 50%;
- d) priorità bassa: % < 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande.

Ogni domanda ammissibile attinge alla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;

- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste attingono dalle quote riservate ai livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;

- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili e fermi restando i livelli di priorità e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti, concorrono alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate;
- 4) con successivo atto si provvederà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei fondi derivanti da eventuali economie, revoche e riduzioni.

Presentazione delle domande

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 .

Tipologia di domande.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione delle domande. Le domande non rilasciate sono ricevibili, ma non possono essere avviate all'istruttoria sino alla definizione del rilascio informatico.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. UE 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del finanziamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di anticipo (se consentito dal PSR), di uno stato avanzamento lavori (SAL) relativo ad un lotto funzionale o al saldo finale.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e con copertura finanziaria.

Le domande, sottoscritte dal richiedente e comprensive della documentazione richiesta, devono essere presentata alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso una delle quattro sedi provinciali:

- Imperia – Viale Matteotti 50;
- Savona – Corso Italia 1;
- Genova – Via Brigate Partigiane 2;
- La Spezia - Via XXIV Maggio 3;

Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale.

Domanda di aiuto per la misura 1.2.1

La domanda di aiuto per la misura 1.2.1 deve essere presentata obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti programmati. Eventuali investimenti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto non saranno ammissibili a finanziamento.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere rilasciata entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle domande di aiuto e recare in allegato :

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature : tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi;
- 5) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").
- 6) il Piano Aziendale di Sviluppo descritto in precedenza salvo che gli investimenti programmati siano già ricompresi in un Piano Aziendale di sviluppo presentato in precedenza.

Domanda di Pagamento per la misura 1.2.1

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. La presentazione delle domande di pagamento oltre tale termine fa venire meno qualunque forma di garanzia del finanziamento e libera la Regione Liguria da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31 marzo 2015.

I beneficiari della misura 121 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 50% del contributo pubblico concesso.

Alle domande di pagamento devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 2) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

- 3) fatture relative a tutte le spese sostenute, tranne le opere realizzate con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori “in economia”);
- 4) prova del pagamento delle fatture;
- 5) copia dei provvedimenti comunali relativi all’agibilità o all’abitabilità dei fabbricati, se necessari o, in alternativa, fidejussione a favore della Regione Liguria.
- 6) nel caso di richiesta di pagamento a titolo di anticipazione deve essere allegata esclusivamente una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore di AGEA, per un importo corrispondente al 110% dell’ammontare dell’anticipo richiesto e con scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori. La compilazione della fidejussione deve essere obbligatoriamente effettuata attraverso le procedure disponibili sul portale SIAN .

Norma residuale

Richiami normativi specifici alle Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 372 del 7 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR;
- n. 119 del 12/2/2009 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per le misure 112 e 121;
- n. 1038 del 10 settembre 2010 - Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell’art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.